

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 128 a iniziativa della Giunta regionale

Organizzazione del servizio sanitario regionale

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si approva il testo della legge regionale concernente l' "Organizzazione del servizio sanitario regionale".

La proposta nasce principalmente dalla necessità di rivedere l'assetto e il modello organizzativo attualmente adottato, favorendo il passaggio da una a più aziende sanitarie territoriali nonché garantendo il mantenimento di un'unica Azienda ospedaliera che rappresenti il punto di eccellenza in relazione alla complessità della casistica trattata.

Poiché l'attuale organizzazione della sanità regionale poggia sostanzialmente sulle disposizioni normative delle leggi regionali 13/2003 e 26/1996, la scelta operata è stata quindi quella di una revisione complessiva che portasse a rivedere l'impianto generale delle norme e a formulare un unico testo che integrasse e sostituisse quanto contenuto nelle leggi regionali citate. Inoltre, insieme al riassetto organizzativo del SSR, a questo intervento si affianca la necessaria e contestuale verifica della coerenza del testo vigente con le disposizioni normative nazionali (in particolare, il decreto legislativo 502/1992) e con altre disposizioni regionali, nonché dell'adeguamento degli strumenti di coordinamento, di programmazione e di partecipazione in relazione al mutato assetto organizzativo.

La proposta di legge prevede inoltre l'attribuzione di nuove funzioni all'Agenzia regionale Sanitaria, in relazione anche agli indirizzi riguardanti la centralizzazione degli acquisti, mantenendo d'altronde l'attuale assetto della stessa Agenzia, che continua a fare riferimento all'articolo 4 della legge regionale 26/1996, e che rimane quindi l'unico articolo valido della legge.

La proposta di legge si compone di cinquanta articoli, suddivisi in dieci Capi, preceduti da principi, oggetto e finalità. Di seguito vengono brevemente illustrati i principali contenuti.

La legge disciplina l'organizzazione del servizio sanitario regionale, in armonia con la normativa statale vigente, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi ed essenziali di assistenza sanitaria, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria in rapporto alle risorse messe a disposizione in ambito regionale.

L'attuazione della legge è demandata alla Regione e ai Comuni, ciascuno per il proprio ambito di competenza. L'assetto organizzativo prevede che gli enti del servizio sanitario regionale provvedano all'organizzazione dei servizi, all'erogazione delle prestazioni e allo svolgimento delle relative attività. Alla determinazione e al perseguimento delle finalità del servizio sanitario regionale concorrono inoltre le Università delle Marche, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche,

nonché tutti gli enti sanitari e assistenziali pubblici e i soggetti privati accreditati operanti nel territorio regionale.

Nella nuova organizzazione, gli enti del servizio sanitario regionale sono rappresentati dalle Aziende sanitarie territoriali (AST); dall'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche; dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA) di Ancona. Le nuove cinque Aziende sanitarie territoriali (AST) sono l'AST di Ancona; l'AST di Ascoli Piceno; l'AST di Fermo; l'AST di Macerata; l'AST di Pesaro-Urbino.

Per ciascuna AST è prevista una delimitazione territoriale, riportata in allegato alla legge, con l'elenco dei Comuni che riprende l'articolazione delle precedenti Aree vaste.

Le Aziende sanitarie territoriali subentrano in tutti i rapporti e le competenze in precedenza facenti capo all'Azienda sanitaria unica regionale. L'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è incorporata nell'AST di Pesaro-Urbino.

In coerenza con il decreto legislativo n. 502/1992, gli organi degli enti del SSR sono il direttore generale; il collegio di direzione; il collegio sindacale. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Nelle AST il direttore generale è coadiuvato anche da un direttore socio-sanitario con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di integrazione socio-sanitaria.

Ciascuna AST si articolerà in distretti; dipartimenti, tra cui il Dipartimento di prevenzione; uno o più presidi ospedalieri.

I distretti sono articolazioni territoriali delle AST che assicurano i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri.

Nei distretti sono presenti: case della comunità, ospedali della comunità, centrali operative territoriali, unità di continuità assistenziali, infermieri di famiglia o di comunità, consultori familiari e altre funzioni a tutela dei bisogni di salute, come definite dalla normativa statale vigente e nel rispetto degli standard da essa previsti, in particolare dal recente decreto 23 maggio 2022, n. 77 del Ministero della salute.

L'organizzazione dipartimentale costituisce il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività degli enti del servizio sanitario regionale. Il dipartimento è un'organizzazione integrata di più strutture operative omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti, pur mantenendo autonomia tecnico-professionale, nonché autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti. Il dipartimento di prevenzione è la struttura dell'AST preposta all'organizzazione e alla promozione della tutela e della salute della popolazione e al miglioramento della qualità della vita, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni, le malattie e le disabilità. Il dipartimento di prevenzione deve garantire le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare.

Per quanto riguarda il livello regionale, alla Giunta regionale sono demandate specifiche funzioni

di indirizzo e controllo in materia di sanità e di integrazione socio-sanitaria, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività degli enti del servizio sanitario regionale. Viene inoltre costituito il Comitato di coordinamento degli enti del SSR, composto dal direttore del Dipartimento salute, che lo presiede, e dai direttori generali degli enti, con la finalità di assicurare l'attuazione coerente e integrata della programmazione regionale sanitaria e sociosanitaria. Il Comitato opera nell'ambito della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità.

La legge provvede alla ridefinizione degli strumenti di programmazione e monitoraggio sia a livello regionale che locale, in coerenza con i principi di cui al d.lgs. 502/1992, con le intese e gli strumenti della programmazione nazionale. Gli strumenti della programmazione a livello regionale sono il Piano socio sanitario regionale (PSSR) e l'Atto di definizione degli obiettivi sanitari annuali dell'attività degli enti. Gli strumenti della programmazione a livello locale sono: i Piani attuativi degli enti del servizio sanitario regionale, di durata pari al PSSR; il Programma delle attività territoriali (PAT) del distretto, da aggiornare annualmente; i Piani annuali di attività dei dipartimenti.

Per la valutazione e il monitoraggio della programmazione regionale, vengono adottati i seguenti strumenti annuali: la relazione sanitaria regionale; la relazione sanitaria degli enti del servizio sanitario regionale.

Al fine di consolidare la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e l'affidamento di lavori in ambito sanitario e della relativa programmazione accentrata, nell'intento di ottimizzare ed efficientare la spesa riconducibile agli enti del SSR, la proposta di legge prevede di attribuire all'Agenzia regionale sanitaria, il coordinamento della programmazione degli acquisti centralizzati e il supporto tecnico e operativo al soggetto aggregatore regionale (SUAM) nell'espletamento delle procedure di acquisto di particolare entità e rilevanza da avviare nell'interesse di uno o più enti del SSR. L'ARS dovrà operare in coordinamento con il soggetto aggregatore e secondo le direttive e gli atti di indirizzo del Dipartimento salute.

La legge, inoltre, sempre in coerenza con quanto stabilito dal decreto legislativo 502/1992, prevede la presenza di organismi espressione delle autonomie locali e delle formazioni sociali presenti sul territorio, rappresentati: dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, che svolge le proprie competenze e funzioni in raccordo con il Consiglio delle autonomie locali (CAL). La Conferenza permanente, tra le altre cose, esprime parere in merito al progetto di Piano socio sanitario regionale, alle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria, alle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l'alta integrazione socio-sanitaria, agli accordi con le università; dalla Conferenza dei sindaci composta dai Sindaci, o dagli assessori da essi delegati, dei Comuni compresi nel territorio di ogni Azienda sanitaria territoriale, che è espressione dei bisogni della collettività nel campo dei servizi alla persona e funge da raccordo con altri servizi rispondenti a bisogni contigui a quelli sanitari; dal Comitato dei sindaci di distretto, che è l'organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale composto da tutti i Sindaci dei comuni e dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Concorre alla

verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni dei cittadini e dei soggetti impegnati in ambito socio-sanitario.

In questa proposta di legge, si conferma la volontà della Regione di favorire la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali del territorio per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi e della qualità delle prestazioni erogate, anche attraverso strumenti di controllo dell'efficacia e della rispondenza dell'attività del servizio sanitario regionale alle finalità e agli obiettivi programmati.

Nella proposta di legge è inoltre indicato il percorso transitorio di riorganizzazione, che richiederà di effettuare, presso l'ASUR e l'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche nord, la ricognizione del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di redigere gli inventari dei beni patrimoniali mobili e immobili, nonché di predisporre ogni altra documentazione utile alla costituzione delle nuove Aziende sanitarie territoriali, informando la Giunta regionale con apposita relazione.

La Giunta regionale, dovrà stabilire le modalità di subentro delle AST nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi, di carattere finanziario, fiscale, patrimoniale tra le nuove Aziende sanitarie territoriali e l'ASUR e gli indirizzi e i criteri per l'elaborazione dell'Atto aziendale, con particolare riguardo alla definizione dei nuovi assetti organizzativi, di controllo e dei procedimenti in corso, al subentro nei rapporti giuridici, all'assegnazione di funzioni, di beni e di risorse umane e alle gestioni liquidatorie, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione delle prestazioni, ivi incluse le disposizioni riguardanti l'incorporazione dell' Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nell'AST di Pesaro-Urbino.

Alla data del 31 dicembre 2022 l'ASUR dovrà essere soppressa e decorrerà la nomina dei Direttori generali delle nuove AST. Dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le AST, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità; l'Azienda ospedaliera "Marche Nord" è incorporata nella AST di Pesaro-Urbino, che subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti giuridici dell'Azienda ospedaliera cessata.

Con l'approvazione della nuova legge, verranno quindi abrogate tutte le leggi specifiche, in particolare le leggi regionali 20 giugno 2003, n. 13 e 17 luglio 1996, n. 26, quest'ultima con l'eccezione dell'articolo 4 concernente "Agenzia regionale sanitaria", per permettere la continuazione delle attività da questa svolte, arricchite dalle funzioni previste nella proposta della nuova legge.

Dall'applicazione della nuova legge non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, come peraltro viene esplicitato nella relazione tecnico finanziaria. Alla sua attuazione gli enti interessati dovranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**Schema sinottico di relazione tecnica****Articolo 1****(Principi)**

Parte descrittiva: L'articolo stabilisce i principi dell'azione della Regione e del SSR.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 2**(Oggetto e finalità)**

Parte descrittiva: L'articolo disciplina l'organizzazione del SSR al fine di garantire i LEA, individua il SSR e ne definisce le finalità delle azioni.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 3**(Assetto istituzionale)**

Parte descrittiva: Nell'articolo vengono individuate le istituzioni che provvedono all'attuazione della legge.

La disposizione ha natura ordinamentale. L'assetto istituzionale è già disciplinato dalla legislazione vigente (LR 13/2003).

Articolo 4**(Funzioni della Regione)**

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni attribuite alla Regione.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 5**(Funzioni dei Comuni)**

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni attribuite ai comuni.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 6**(Rapporti con le Università e l'INRCA)**

Parte descrittiva: L'articolo indica le finalità della Regione di promuovere e valorizzare le attività di ricerca e formazione.

I commi 3 e 8 hanno invarianza finanziaria: i protocolli previsti dai commi 3 e 8 sono già attivati ai sensi delle disposizioni vigenti. Per quanto concerne i protocolli con l'INRCA, questi rientrano nello specifico finanziamento destinato alla copertura dei costi dell'istituto a carico dei capitoli sotto evidenziati (2130110661, 2130110793 e 2013011864). Per quanto concerne i protocolli con l'Università politecnica delle Marche, questi sono già attivati e rientrano nello specifico finanziamento destinato alla copertura delle spese per i corsi di formazione a carico dei capitoli sotto riportati (2130110668, 2130110799 e 2130110893). Questa disposizione non prevede modifiche rispetto all'attuale impianto normativo. Di seguito il dettaglio dei capitoli del bilancio vigente i cui stanziamenti includono anche la copertura dei costi derivanti dai Protocolli.

Gli altri commi hanno natura ordinamentale.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110668	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2022	2.734.000,00			Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110661	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	26.000.000,00			Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110799	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2023		3.180.000,00		Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023		26.000.000,00		Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110893	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2024			3.226.000,00	Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024			26.000.000,00	Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)

Articolo 7 (Rapporti con gli enti di ricerca)

Parte descrittiva: L'articolo prevede che gli Enti di ricerca possano stipulare protocolli di Intesa con la Regione. Il comma 3 richiama lo specifico protocollo di intesa stipulato con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, ai sensi della L.R. 40/2013.

I commi 1 e 2 hanno natura ordinamentale.

Il comma 3 ha invarianza finanziaria: Il Protocollo di Intesa è già attivato ai sensi delle disposizioni vigenti e la copertura dei costi è garantita dagli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente a carico dei capitoli sotto evidenziati, che includono anche la copertura dei costi derivanti dal Protocollo con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110667	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2022	465.000,00			Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110769	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2023		465.000,00		Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110899	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2024			465.000,00	Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)

Articolo 8

(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)

Parte descrittiva: L'articolo descrive la composizione e le funzioni della Conferenza permanente, stabilendo che questa opera a titolo gratuito.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 9

(Conferenza dei sindaci)

Parte descrittiva: L'articolo disciplina le funzioni della conferenza dei sindaci istituita presso ogni Azienda Sanitaria Territoriale, (complessivamente sono 5). La conferenza dei sindaci opera a titolo gratuito come previsto all'articolo 11 della PDL ed il numero di quelle istituite è pari a quelle attualmente in vigore (5, una per ogni Area Vasta).

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 10

(Comitato dei sindaci di distretto)

Parte descrittiva: L'articolo descrive la composizione e le funzioni del Comitato dei sindaci di distretto.

Il Comitato dei sindaci di distretto opera a titolo gratuito come previsto all'articolo 11 della PDL ed è già stato istituito ai sensi della L.R. 13/2003.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 11

(Modalità di funzionamento)

Parte descrittiva: L'articolo specifica che la Conferenza dei Sindaci e il Comitato dei sindaci operano a titolo gratuito e possono avvalersi di risorse umane e strumentali delle AST, senza ulteriori oneri.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 12 **(Partecipazione)**

Parte descrittiva: L'articolo specifica le modalità di partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, all'organizzazione dei servizi erogati, prevedendo anche specifiche funzioni per l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP).

I commi da 1 a 8 e 10 sono di natura ordinamentale.

I Commi 9, 11 e 12 hanno invarianza finanziaria. Gli URP sono già attivi come Unità Operative nelle singole Aree Vaste.

La copertura degli oneri relativi agli URP è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 13 **(Strumenti di programmazione e monitoraggio)**

Parte descrittiva: L'articolo disciplina gli strumenti di programmazione a livello regionale e locale e quelli di valutazione e monitoraggio.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 14 **(Piano socio sanitario regionale)**

Parte descrittiva: L'articolo descrive lo strumento del Piano Socio Sanitario Regionale.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 15 **(Obiettivi sanitari annuali)**

Parte descrittiva: L'articolo descrive l'atto di definizione degli obiettivi sanitari annuali relativi all'attività degli enti del SSR.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 16 **(Piano attuativo)**

Parte descrittiva: L'articolo descrive lo strumento di programmazione del Piano Attuativo che i Direttori Generali gli Enti del SSR sono tenuti ad adottare.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 17 **(Programma delle attività territoriali)**

Parte descrittiva: L'articolo descrive lo strumento di programmazione del Programma delle attività territoriali, aggiornato con cadenza annuale.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 18 **(Relazioni sanitarie)**

Parte descrittiva: L'articolo descrive le relazioni sullo stato dei servizi sanitari che la Regione presenta al Consiglio assemblea legislativa e al Ministero della Salute.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 19 **(Relazione sanitaria degli enti del servizio sanitario regionale)**

Parte descrittiva: L'articolo descrive la relazione sulla valutazione dei risultati raggiunti dagli Enti del SSR, in relazione alla programmazione regionale.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 20
(Funzioni della Giunta regionale)

Parte descrittiva: L'articolo descrive le funzioni svolte dalla Giunta regionale in materia di sanità e di integrazione socio-sanitaria, nonché quelle esercitate relativamente all'attività degli Enti del SSR.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 21
(Comitato di coordinamento)

Parte descrittiva: L'articolo descrive la composizione e le funzioni del Comitato di coordinamento, che opera a titolo gratuito.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 22
(Enti del servizio sanitario regionale)

Parte descrittiva:

La disposizione individua i seguenti enti del servizio sanitario regionale:

- Aziende sanitarie territoriali (AST) (all'articolo 23 è specificato che le AST sono 5);
- Azienda ospedaliera Universitaria delle Marche;
- Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA).

Nel capo V e VII della legge sono disciplinate le modifiche dell'attuale assetto organizzativo di seguito riepilogate schematicamente:

- l'Azienda sanitaria unica regionale e le 5 aree vaste sono sostituite dalle 5 Aziende sanitarie territoriali (articolo 42);
- l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" viene incorporata nell'AST di Pesaro-Urbino (articolo 42).

Non sono apportate modifiche all'INRCA; l'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" cambia denominazione in Azienda ospedaliera Universitaria delle Marche.

La riforma determina una modifica dell'articolazione interna dei costi in relazione alla compensazione tra costi emergenti e costi cessanti a seguito della soppressione dell'ASUR e delle 5 Aree Vaste, dell'istituzione delle AST e dell'incorporazione nell'AST di Pesaro-Urbino dell'azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord. La valutazione dei costi cessanti ha evidenziato delle economie relative alla soppressione dell'ASUR, delle 5 aree vaste e dell'incorporazione dell'azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord (2 direttori generali, amministrativi, sanitari, 1 direttore socio sanitario e 2 collegi sindacali); i costi emergenti derivano dall'istituzione delle AST e dei suoi organi (5 direttori generali con i relativi direttori sanitario, amministrativo e socio sanitario, 5 collegi sindacali). La stima di tali costi è stata effettuata tenendo conto del costo attuale dei direttori e dei collegi sindacali di ASUR, Marche Nord e dei direttori di Area Vasta. Il costo dei Direttori Generali delle AST è stato stimato superiore a quello dei direttori di Area Vasta.

Si riporta, nella tabella sottostante, il dettaglio dell'impatto economico relativo ai costi emergenti ed a quelli cessanti.

Costi emergenti	3.468.220	Costi cessanti	2.457.305
direttori generali delle AST	931.500	direttore ASUR e MN	477.800
direttori amministrativi delle AST	745.200	direttori amministrativi asur e MN	382.320
direttori sanitari delle AST	745.200	direttori sanitari ASUR e MN	382.320
direttori socio sanitari	745.200	direttore socio sanitario ASUR	200.880
collegi sindacali AST	301.120	collegio sindacale ASUR e MN	133.985
		direttori di AV	880.000
		differenza costi cessanti ed emergenti	-1.010.915

La valutazione dei costi cessanti derivanti dall'incorporazione dell'azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord nell'AST di Pesaro-Urbino e dalla soppressione dell'ASUR ha evidenziato delle ulteriori economie, pari a Euro 1.013.800, relative al superamento delle duplicazioni organizzative e funzionali. L'incremento complessivo dei costi evidenziato dalla tabella sopra riportata si ritiene pertanto possa essere assorbito, in un orizzonte quinquennale, dal conseguimento delle economie di scala indicate nella tabella sottostante.

Costi cessanti	1.013.800
strutture complesse area ATL AV1-MN	415.800
strutture semplici area ATL AV1-MN	23.784
strutture complesse supporto servizi AV1-MN	65.000
strutture complesse area ATL - direzione ASUR	178.200
strutture dipartimentali area ATL - direzione ASUR	331.016

La stima delle economie è effettuata sulla base dei costi medi delle strutture complesse e semplici dell'azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord e dei costi dipartimentali di ASUR.

Si precisa infatti che, ai sensi dell'articolo 47, commi 9, 10, 11 e 12 "9. In fase di riorganizzazione degli enti del servizio sanitario regionale e tenuto conto della soppressione dell'ASUR e dell'incorporazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nell'AST di Pesaro-Urbino, l'atto aziendale delle AST di cui all'articolo 24 prevede, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie preposte all'esercizio delle funzioni aziendali. Resta in ogni caso fermo per le strutture sanitarie il rispetto dei vincoli organizzativi e funzionali stabiliti dalle disposizioni statali vigenti. 10. Fino al completamento della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, gli eventuali maggiori costi non immediatamente riassorbibili ai fini dell'invarianza finanziaria sono coperti da risorse derivanti da azioni di efficientamento. I costi non immediatamente riassorbibili, le azioni di efficientamento e le risorse da queste generate sono inseriti nell'atto aziendale delle AST e rendicontati nell'ambito della relazione sulla gestione del direttore generale allegata al bilancio di esercizio di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 11. Le risultanze positive delle azioni poste in essere per l'efficientamento di cui al comma 10 costituiscono obiettivo strategico del direttore generale assegnato dalla Giunta regionale all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). 12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano in ogni caso per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge."

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 24, comma 6: "L'atto di organizzazione degli enti del servizio sanitario regionale è adottato, nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 5, evitando duplicazioni organizzative e funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie preposte all'esercizio delle funzioni aziendali. Resta in ogni caso fermo per le strutture sanitarie il rispetto dei vincoli organizzativi e funzionali stabiliti dalle disposizioni statali vigenti".

Sulla base delle valutazioni effettuate circa l'effetto finanziario della riforma del sistema sanitario regionale sopra riportate, di seguito si evidenziano i capitoli del Fondo sanitario regionale a carico dei quali sono stanziati, nel bilancio vigente, i fondi che garantiscono la copertura di questa legge negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024. Con riferimento alla quantificazione attuale del Fondo sanitario regionale per gli anni 2022, 2023 e 2024, sotto dettagliati, si precisa che gli stanziamenti del bilancio vigente riflettono la quantificazione effettuata in sede di redazione del bilancio regionale di previsione, in assenza della definizione del FSN del triennio 2022-2024 e del relativo riparto tra le Regioni.

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per il 2022 nel bilancio vigente:

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2022	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110657	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	1.017.746.297,20	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110658	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	150.317.547,81	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110659	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	14.780.350,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110660	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	127.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110661	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
		Totale complessivo per l'anno 2022	1.335.844.195,01	

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per il 2023 nel bilancio vigente:

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110789	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	2.163.896.045,12	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110790	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	485.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110791	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110792	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	127.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
		Totale complessivo per l'anno 2023	2.861.896.045,12	

A seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, le risorse per il 2023 verranno allocate in bilancio, mediante variazioni compensative, come indicato nello schema che segue, istituendo ove necessario nuovi capitoli.

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	Scheda CNI	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	2.235.896.045,12	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110790	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	318.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110791	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	Scheda CNI	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AST AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	135.000.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110792	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	87.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL ((comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL ((comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
		Stanziamento complessivo anno 2023	2.861.896.045,12	

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per il 2024 nel bilancio vigente:

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110860	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	2.163.389.703,41	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110861	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	485.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL

Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110862	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	60.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110863	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	127.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	26.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
		Totale complessivo per l'anno 2024	2.861.389.703,41	

A seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, le risorse per il 2024 verranno allocate in bilancio, mediante variazioni compensative, come indicato nello schema che segue, istituendo ove necessario nuovi capitoli.

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	scheda CNI	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	2.235.389.703,41	Stanziamiento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110861	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	318.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110862	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	60.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	scheda CNI	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AST AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	135.000.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110863	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	87.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	26.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
		Totale complessivo per l'anno 2024	2.861.389.703,41	

Articolo 23
(Aziende sanitarie territoriali)

Parte descrittiva: L'articolo istituisce 5 AST e descrive il percorso del passaggio di subentro ad ASUR.

Per l'analisi finanziaria si rinvia a quanto relazionato in merito all'articolo 22.

Articolo 24
(Atto di organizzazione degli enti)

Parte descrittiva: L'articolo dispone che l'organizzazione e il funzionamento degli Enti del SSR sono disciplinati dall'atto aziendale adottato sulla base degli indirizzi e criteri determinati dalla Giunta regionale.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 25
(Organizzazione aziendale)

Parte descrittiva: L'articolo individua gli organi dell'Ente.

Per l'analisi finanziaria si rinvia a quanto relazionato in merito all'articolo 22.

Articolo 26
(Direttore generale)

Parte descrittiva: L'articolo individua le funzioni del direttore generale e le modalità di arruolamento come da legislazione vigente.

Per l'analisi finanziaria si rinvia a quanto relazionato in merito all'articolo 22.

Articolo 27
(Collegio di direzione)

Parte descrittiva: L'articolo definisce la composizione e le funzioni del collegio di direzione cui non spetta alcun emolumento.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 28
(Collegio sindacale)

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni del collegio sindacale.

Per l'analisi finanziaria si rinvia a quanto relazionato in merito all'articolo 22.

Articolo 29
(Direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore socio-sanitario)

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni e le modalità di nomina.

Per l'analisi finanziaria si rinvia a quanto relazionato in merito all'articolo 22.

Articolo 30
(Consiglio dei sanitari)

Parte descrittiva: L'articolo descrive la composizione e le funzioni del Consiglio, prevedendo che ai componenti non spetta alcun compenso.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 31
(Distretti)

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni dei distretti previste dal d.lgs. 502/1992.

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Il comma 7 dell'articolo 47 prevede che il numero dei distretti, in sede di prima applicazione di questa legge, non può essere superiore a quelli attualmente esistenti.

La copertura degli oneri relativi ai distretti è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 32 (Direttore di distretto)

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni del direttore di distretto. La funzione è prevista dal d.lgs. 502/1992.

La disposizione ha invarianza finanziaria. Si rinvia a quanto relazionato all'articolo 31.

Articolo 33 (Dipartimenti)

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni dei dipartimenti, previste dal d.lgs. 502/1992.

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Il comma 7 dell'articolo 47 della presente legge prevede che, in sede di prima applicazione, il numero dei dipartimenti non può superare il numero dei dipartimenti esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

La copertura degli oneri relativi ai dipartimenti è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 34 (Dipartimento di prevenzione)

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni e l'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione già previsti dalla legislazione vigente.

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Esistono già 5 dipartimenti di prevenzione (1 per ogni Area Vasta).

La copertura degli oneri relativi ai dipartimenti di prevenzione è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 35 (Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale)

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni del Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale (DIRMT).

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Il dipartimento è già istituito e disciplinato con l.r. 13/2003.

La copertura degli oneri relativi al DIRMT è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 36 (Servizio professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e della professione sanitaria ostetrica e servizio sociale professionale)

Parte descrittiva: L'articolo istituisce il servizio professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e della professione sanitaria ostetrica quale struttura di staff della direzione aziendale.

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Il comma 1 è a invarianza finanziaria in quanto esistono già 5 servizi professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e della professione sanitaria ostetrica.

Il comma 2 è a invarianza finanziaria dal momento che il servizio può essere istituito nei limiti del personale assegnato all'AST.

La copertura degli oneri relativi al Servizio professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e della professione sanitaria ostetrica e servizio sociale professionale è garantita, come

dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 37 **(Presidio ospedaliero)**

Parte descrittiva: L'articolo descrive le funzioni e l'articolazione dei presidi ospedalieri.

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Il comma 7 dell'articolo 47 dispone che in sede di prima applicazione di questa legge il numero dei presidi ospedalieri non può superare il numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

La copertura degli oneri relativi ai presidi ospedalieri è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 38 **(Controllo interno di gestione)**

Parte descrittiva: L'articolo descrive il modo di funzionamento e le attività svolte dalla struttura Controllo interno di gestione.

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Attualmente ogni Area Vasta ha una struttura di controllo interno di gestione.

La copertura degli oneri relativi ai Controllo di gestione è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 39 **(Vigilanza e controllo regionale)**

Parte descrittiva: L'articolo disciplina le modalità in cui si attua il controllo sulla gestione degli enti del SSR da parte della Giunta regionale e gli atti sottoposti al controllo. La funzione regionale di vigilanza e controllo attualmente è già presente.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 40 **(Controllo sugli organi)**

Parte descrittiva: L'articolo disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale e le cause di decadenza degli organi degli enti del SSR. La funzione di controllo sugli organi attualmente è già presente.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 41 **(Controllo di qualità)**

Parte descrittiva: L'articolo disciplina il monitoraggio e la verifica dell'attività sanitaria erogata da soggetti pubblici e privati accreditati del SSR. La funzione regionale di controllo di qualità attualmente è già presente.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 42 **(Soppressione dell'ASUR, costituzione delle AST e incorporazione dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord)**

Parte descrittiva: L'articolo disciplina il processo di riorganizzazione del SSR.

I commi 1 – 8 hanno natura ordinamentale.

I commi 9-14 hanno un impatto economico relazionato all'articolo 22.

Articolo 43**(Attribuzione di funzioni all’Agenzia regionale sanitaria)**

Parte descrittiva: L’articolo disciplina le funzioni dell’Agenzia sanitaria regionale (ARS).

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Il comma 5 dispone che le funzioni attribuite all’ARS sono garantite attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La copertura degli oneri relativi al finanziamento delle funzioni dell’ARS è garantita dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente.

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel bilancio vigente:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento disponibile anno 2022	Stanziamento disponibile anno 2023	Stanziamento disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110665	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2022	3.705.469,00			Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110795	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2023		4.000.000,00		Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110879	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2024			3.600.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL

Articolo 44**(Sistema di acquisto degli enti del servizio sanitario regionale)**

Parte descrittiva: L’articolo disciplina la funzione di coordinamento della programmazione degli acquisti centralizzati di beni e servizi da parte dell’Agenzia sanitaria regionale a supporto del soggetto aggregatore regionale nell’espletamento delle procedure di acquisto nell’interesse degli enti del SSR.

Il comma 2 dispone che le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate senza oneri aggiuntivi per il SSR anche avvalendosi delle strutture organizzative degli enti del SSR.

La disposizione ha invarianza finanziaria. Si rinvia a quanto relazionato all’articolo 43.

Articolo 45**(Finanziamento)**

Parte descrittiva: L’articolo descrive le modalità di finanziamento degli enti del SSR.

I commi 1, 3 e 4 hanno natura ordinamentale.

Il comma 2 è ad invarianza finanziaria. L’incremento del fondo di riequilibrio (che dall’attuale 5% della l.r. 13/2003 passa all’8% dello stanziamento totale), istituito nell’ambito del fondo sanitario regionale, determina una pari riduzione del finanziamento di cui al comma 1 e comma 3 e, nel bilancio regionale, determina una rimodulazione, mediante variazione compensativa, degli stanziamenti dei capitoli per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (come relazionato all’articolo 22).

Articolo 46
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 prevede che dall'applicazione della legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente e che all'attuazione della legge gli enti interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 indica la collocazione contabile a regime delle risorse destinate al finanziamento degli oneri derivanti dalla legge. Il comma 3 evidenzia la collocazione contabile a regime delle risorse del Fondo sanitario regionale che costituiscono la copertura degli oneri.

Il comma 4 stabilisce il limite massimo di spesa per l'attuazione della legge per gli anni 2022, 2023 e 2023 e il comma 5 ne indica la copertura.

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per il 2022 nel bilancio vigente.

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110657	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	1.017.746.297,20	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110658	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	150.317.547,81	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110659	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	14.780.350,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110660	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	127.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110661	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110665	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2022	3.705.469,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110668	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2022	2.734.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110667	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2022	465.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Stanziamento complessivo anno 2022			1.342.748.664,01	

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per il 2023 nel bilancio vigente.

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
-----------------------------	----------	---------------	------------------------	------

Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110789	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	2.163.896.045,12	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110790	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	485.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110791	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	60.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110792	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	127.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	26.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110795	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2023	4.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110799	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2023	3.180.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110769	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2023	465.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
		Totale complessivo per l'anno 2023	2.869.541.045,12	

A seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, le risorse per il 2023 verranno allocate in bilancio, mediante variazioni compensative, come indicato nello schema che segue, istituendo ove necessario nuovi capitoli

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	Scheda CNI	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	2.235.896.045,12	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110790	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	318.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110791	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	Scheda CNI	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AST AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	135.000.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110792	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	87.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL ((comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL ((comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110795	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2023	4.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110799	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2023	3.180.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 Programma 01	2130110769	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2023	465.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Stanziamento complessivo anno 2023			2.869.541.045,12	

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per il 2024 nel bilancio vigente.

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110860	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	2.163.389.703,41	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110861	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	485.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110862	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110863	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	127.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110879	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2024	3.600.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110893	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2024	3.226.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110899	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2024	465.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
		Totale complessivo per l'anno 2024	2.868.680.703,41	

A seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, le risorse per il 2024 verranno allocate in bilancio, mediante variazioni compensative, come indicato nello schema che segue, istituendo ove necessario nuovi capitoli

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	scheda CNI	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	2.235.389.703,41	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110861	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	318.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110862	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	scheda CNI	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AST AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	135.000.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110863	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	87.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL ((comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL ((comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110879	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2024	3.600.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110893	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2024	3.226.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 Programma 01	2130110899	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2024	465.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
		Totale complessivo per l'anno 2024	2.868.680.703,41	

Dettaglio dei capitoli di entrata e dei corrispondenti stanziamenti per il 2022, 2023 e 2024 nel bilancio vigente.

Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	Nota
Titolo 1	1101020039	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (D.LGS. 446/1997) - ANNO 2022	505.363.500,00			Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Titolo 1	1101020040	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (ART. 50 D.LGS. N. 446/1997- ART. 6 D.LGS. N. 68/2011) - ANNO 2022	239.232.500,00			Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Titolo 1	1101020041	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.LGS. N. 56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2022	503.186.537,64			Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Titolo 2	1201010411	Assegnazione da parte dello Stato per la quota premiale del Fondo Sanitario Indistinto 2022	4.000.000,00			Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Titolo 3	1301020048	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAGLI ENTI DEL SSR A CITTADINI RESIDENTI IN REGIONI REGOLATE IN MOBILITA' (COMPRESA MOBILITA' INTERNAZIONALE)- ANNO 2022	90.966.126,37			Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Titolo 1	1101020042	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (D.LGS. 446/1997) - ANNO 2023		505.363.500,00		Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Titolo 1	1101020043	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (ART. 50 D.LGS. N. 446/1997- ART. 6 D.LGS. N. 68/2011) - ANNO 2023		239.232.500,00		Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Titolo 1	1101020044	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.LGS. N. 56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2023		1.997.463.288,79		Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Titolo 2	1201010452	Assegnazione da parte dello Stato per la quota premiale del Fondo Sanitario Indistinto 2023		4.000.000,00		Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Titolo 3	1301020051	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAGLI ENTI DEL SSR A CITTADINI RESIDENTI IN REGIONI REGOLATE IN MOBILITA' (COMPRESA MOBILITA' INTERNAZIONALE)- ANNO 2023		123.481.756,33		Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Titolo 1	1101020045	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (D.LGS. 446/1997) - ANNO 2024			505.363.500,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Titolo 1	1101020046	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (ART. 50 D.LGS. N. 446/1997- ART. 6 D.LGS. N. 68/2011) - ANNO 2024			239.232.500,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Titolo 1	1101020047	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.LGS. N. 56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2024			1.996.602.946,98	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Titolo 2	1201010506	Assegnazione da parte dello Stato per la quota premiale del Fondo Sanitario Indistinto 2024			4.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Titolo 3	1301020052	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAGLI ENTI DEL SSR A CITTADINI RESIDENTI IN REGIONI REGOLATE IN MOBILITA' (COMPRESA MOBILITA' INTERNAZIONALE)- ANNO 2024			123.481.756,43	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
			1.342.748.664,01	2.869.541.045,12	2.868.680.703,41	

(Disposizioni transitorie)

I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 11 e 12 hanno natura ordinamentale.

I commi 9 e 10 prevedono il riassorbimento degli eventuali maggiori costi, fino al completamento della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, con azioni di efficientamento ai fini dell'invarianza finanziaria.

**Articolo 48
(Norme finali)**

La disposizione ha natura ordinamentale.

**Articolo 49
(Abrogazioni)**

La disposizione ha natura ordinamentale.

**Articolo 50
(Dichiarazione d'urgenza)**

La disposizione ha natura ordinamentale.

Scheda di Analisi tecnico normativa

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge in esame detta norme per la riforma del sistema sanitario regionale, ponendosi, in primo luogo, l'obiettivo del superamento del precedente assetto istituzionale e organizzativo di cui alle leggi regionali 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale) e 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale).</p> <p>Il disegno di riforma prevede la soppressione dell'ASUR, la costituzione di cinque Aziende sanitarie territoriali (AST) su base provinciale e l'incorporazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche nord" nell'AST di Pesaro Urbino.</p> <p>Non si ravvisano in merito alla proposta profili di incompatibilità con l'ordinamento giuridico dell'Unione europea.</p> <p>Nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione assumono rilevanza i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Trattato sul funzionamento della UE (TFUE) che ha rafforzato l'importanza della politica sanitaria statuendo che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana" (articolo 168, paragrafo 1); - la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Tale direttiva sancisce il diritto dei pazienti di scegliere liberamente il prestatore di assistenza sanitaria. Introduce inoltre norme volte a garantire un'assistenza sanitaria sicura e di qualità; a tutelare i diritti dei pazienti in qualunque Stato membro si rechino; ad assicurare che i pazienti ricevano tutte le informazioni necessarie per esercitare i propri diritti; a costituire un sistema efficiente di cooperazione tra i differenti sistemi sanitari degli Stati membri facilitando forme di cooperazione e di mutua assistenza fra Paesi; - il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 n. 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014; - la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 6 luglio 2021 (10160/21) relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR) dell'Italia, in particolare la Missione 6 Salute, Component 1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale.
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ponendosi in linea con quelli sanciti dall'articolo 32 Cost., che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.</p> <p>Si tratta di una materia che afferisce per alcuni profili alla competenza statale, per altri a quella concorrente fra Stato e Regioni. Infatti, l'articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost. riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"; il medesimo articolo 117, al terzo comma, attribuisce invece alla competenza concorrente la materia "tutela della salute".</p> <p>Il presente intervento mira quindi, nell'ambito delle competenze spettanti alle</p>

	<p>regioni, a introdurre una riforma dell'organizzazione sanitaria e sociosanitaria rispettosa dei principi di universalità e parità di accesso ai servizi sanitari (art. 1 della proposta).</p> <p>Al di là dell'assetto organizzativo strettamente sanitario, e con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, Cost., non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni degli enti locali, ai quali spetta non soltanto di rappresentare i bisogni di salute dei cittadini, ma anche di concorrere alla verifica dei risultati conseguiti.</p> <p>Si osserva altresì che la proposta appare in linea con le disposizioni statali in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e, più in generale, con i principi e i canoni di legittimità dell'azione amministrativa, stante il loro rilievo anche sostanziale.</p> <p>Ciò premesso e considerato, si evidenzia che le disposizioni normative statali che afferiscono alla materia oggetto dell'intervento normativo sono rappresentate in primo luogo dalla normativa di riordino del Servizio sanitario nazionale di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tale corpo normativo, poi modificato e integrato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), detta i principi fondamentali che tracciano il perimetro per il disegno dei sistemi sanitari regionali, i quali si ritiene trovino pieno recepimento nella proposta di legge in disamina.</p> <p>Il quadro della normativa ordinamentale nazionale è costituito altresì dalle seguenti principali disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), con la quale viene sancito il concetto di salute inteso come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;- decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419);- decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), con particolare riferimento all'articolo 2;- decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101, che approva il piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. <p>Si richiamano inoltre le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);- D.M. 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera);- D.M. 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario Nazionale), che entrerà in vigore il 7 luglio 2022. <p>Si osserva che il nuovo assetto istituzionale del Sistema sanitario regionale, in coerenza con la normativa statale sopra richiamata, consolida il ruolo della Regione a guida del sistema mediante il rafforzamento della funzione di indirizzo e controllo in materia di sanità e di integrazione sociosanitaria,</p>
--	--

	<p>nonché delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli enti del Servizio sanitario regionale.</p> <p>La proposta di legge attribuisce inoltre all'Agenzia regionale sanitaria (ARS), ente strumentale istituito con l.r. 26/1996, funzioni ulteriori, quali il coordinamento della programmazione e degli acquisti centralizzati di beni e servizi degli Enti del SSR, ma anche funzioni di supporto a questi (definizione del fabbisogno del personale ecc.) e alla SUAM in qualità di stazione appaltante (supporto tecnico operativo).</p> <p>Alle AST spetta lo svolgimento delle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle inerenti alla continuità del percorso assistenziale garantite dalle strutture ospedaliere e territoriali afferenti all'azienda provinciale di riferimento.</p> <p>Dalla disamina di altre disposizioni della proposta emerge che anch'esse risultano coerenti con il quadro statale di riferimento (vedi l'articolo 31, che richiama il decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77), ciò con riguardo, a titolo esemplificativo, allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>L'intervento normativo è coerente con gli obiettivi enunciati all'articolo 5 dello Statuto regionale (rubricato Salute, ambiente e cultura), il quale, al primo comma, dispone che la Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute e assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, dell'infanzia, degli anziani e delle persone disabili.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>In primo luogo le norme proposte incidono, abrogandola, sulla legge regionale in tema di organizzazione del servizio sanitario regionale (l.r. 13/2003).</p> <p>Vengono inoltre abrogate altre leggi regionali (individuando per talune di queste specifiche disposizioni).</p> <p>A questo riguardo, è possibile constatare l'utilizzo della formula "Sono o restano abrogate", che si rende necessaria per eliminare dubbi circa la portata abrogativa della previsione.</p> <p>Si osserva inoltre che la proposta prevede, nelle norme finali, disposizioni di adeguamento normativo.</p> <p>Alla medesima finalità di coordinamento delle norme proposte con la normativa regionale vigente, risponde anche la disposizione che stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenti una proposta di legge finalizzata al coordinamento formale delle norme regionali vigenti in materia sanitaria.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>L'articolato proposto consta di cinquanta articoli suddivisi in dieci Capi.</p> <p>In considerazione della necessità di semplificazione, si è ritenuto opportuno, laddove necessario, fare ricorso alla normazione diretta piuttosto che alla modifica puntuale delle leggi regionali vigenti.</p> <p>Il progetto di legge contiene inoltre, all'ultimo capo, disposizioni transitorie che prevedono l'adozione di atti amministrativi successivi all'entrata in vigore della legge, finalizzati all'attuazione di quanto necessario a portare a compimento il processo di passaggio dall'attuale al nuovo assetto organizzativo.</p>

Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	<p>Risultano presentate all'esame del Consiglio regionale, nel corso della presente legislatura, le seguenti proposte di legge in materia analoga:</p> <ul style="list-style-type: none">- proposta di legge n. 94 del 19 gennaio 2022 a iniziativa dei consiglieri Menghi, Antonini, Bilò, Marinelli, Serfilippi, Cancellieri, Biondi, Ciccioli, Marinangeli, Rossi, Marcozzi, Latini, Leonardi, Baiocchi (Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 - Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità);- proposta di legge n. 100 del 14 marzo 2022 a iniziativa dei consiglieri Mangialardi, Cesetti, Casini, Biancani, Carancini, Bora, Mastrovincenzo, Vitri (Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base);- proposta di legge n. 105 del 20 aprile 2022 a iniziativa dei consiglieri Latini, Santarelli (Istituzione dei Centri di prevenzione del decadimento cognitivo per i malati di Alzheimer e per i soggetti affetti da altre forme di demenza);- proposta di legge n. 107 del 28 aprile 2022 a iniziativa dei consiglieri Casini, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Bora, Vitri (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del registro);- proposta di legge n. 108 del 3 maggio 2022 a iniziativa dei consiglieri Cancellieri, Serfilippi, Marinelli, Bilò, Antonini, Menghi, Marinangeli, Biondi (Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi);- proposta di legge n. 113 del 19 maggio 2022 a iniziativa dei consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri (Screening obbligatorio per l'atrofia muscolare spinale - SMA);- proposta di legge n. 115 del 25 maggio 2022 a iniziativa dei consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri (Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale);- proposta di legge n. 116 del 31 maggio 2022 a iniziativa dei consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri (Servizio di sequenziamento della regione codificante individuale – Esoma);- proposta di legge n. 121 del 17 giugno 2022 a iniziativa dei consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Vitri, Mangialardi, Carancini, Cesetti, Casini, Biancani (Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali);- proposta di legge n. 122 del 17 giugno 2022 a iniziativa dei consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri (Misure di potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni genetiche germinali).
---	---